

ENTI NON COMMERCIALI

Cara associazione, ti scrivo

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Sono tempi duri per **le associazioni sportive**, non c'è che dire. Tra i controlli fiscali sensibilmente aumentati negli ultimi tempi e **la legge delega di riforma del Terzo settore** (L. 106/2016) **che non li prende nemmeno in considerazione**, gli enti associativi che svolgono attività nei confronti dei propri soci si interrogano sul proprio futuro e, nello specifico, si chiedono se ci sarà ancora posto per loro nel *"non profit che verrà"*.

Già perché il dubbio che si sta facendo spazio negli ultimi anni è **la effettiva "tenuta"** – alla prova della verifica fiscale - **dell'articolo 148 del TUIR** (e la analoga disposizione contenuta nella normativa IVA), che riconosca la **decommercializzazione** dei servizi resi a soci e tesserati, anche a pagamento, ma in conformità alle finalità istituzionali. Come sappiamo, questo vantaggio è attribuito agli enti associativi a condizione che garantiscano, nei propri documenti costitutivi, la **democraticità** della struttura (tutelata da precise clausole di salvaguardia) e che poi, nel concreto, rispettino i dettami **statutari**.

La giurisprudenza tributaria degli ultimi anni si è occupata sempre più di frequente di questa fattispecie, in conseguenza anche dei numerosi accertamenti fiscali che hanno riguardato le associazioni, con livelli di indagine sempre più approfonditi.

Un caso recente è ad esempio quello esaminato dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, sez. I, che nella **sentenza n. 7424 del 29 settembre 2016** ha confermato il disconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 148 del TUIR, operato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in occasione di un accertamento fiscale, in quanto, sostanzialmente, era stato rilevato che **le enunciazioni contenute nello statuto non trovavano riscontro nella realtà**. Così, ad esempio, era stata rimarcata la mancata redazione ed approvazione dell'annuale rendiconto economico e finanziario, la non corretta tenuta del libro dei soci, dal quale era emerso che i componenti del consiglio direttivo non erano in regola con il versamento della quota annuale e parecchie irregolarità nell'*iter* di formalizzazione del rapporto associativo.

Secondo i Giudici tributari è inevitabile, nel corso della verifica fiscale, cercare il riscontro fattuale delle enunciazioni contenute nello statuto degli enti associativi: l'intento dell'articolo 148 del TUIR è infatti quello di consentire, in fase di controllo, l'acquisizione delle *"più ampie informazioni che riguardano l'ente, con lo scopo primario di evitare un uso distorto delle norme agevolative suscettibili, tra le altre cose, di inquinare il libero mercato concorrenziale"*. Con una suggestiva immagine, poi, nella sentenza viene osservato che **"dalla bilancia della giustizia, la pesantezza del piatto delle formalità delle leggi fiscali da applicare da parte degli enti stessi è**

controbilanciata dal piatto delle agevolazioni, che sono sostanziose e rilevanti, da godere". Quindi, le associazioni che effettivamente sono al servizio dei propri soci dovrebbero sopportare di buon grado un po' di burocrazia, se questa consente di confermare i benefici fiscali.

Non bisogna poi trascurare che alla forma deve comunque conseguire anche la **sostanza** delle cose, così che sono da guardare con diffidenza quei sodalizi costituiti al solo scopo di "sfruttare" le agevolazioni fiscali riconosciute dalla norma senza minimamente approfondire e sviluppare gli scopi statutari. La prova dei fatti – con le continue verifiche fiscali che, nove volte su dieci, si risolvono a favore dell'Agenzia delle Entrate - sta dimostrando che questa impostazione regge sempre meno e che è tempo di valutare **opzioni alternative**.

Come detto, poi, **la legge delega** di riforma del Terzo settore **non si occupa di queste organizzazioni che rappresentano un "sistema chiuso" in quanto caratterizzate da finalità precipuamente mutualistiche** e che indirizzano la propria attività essenzialmente a beneficio dei soci. L'intento del legislatore espresso nella L. 106/2016 è invece sostanzialmente quello di riformare il sistema solidaristico rappresentato dagli enti del Terzo settore che, in un momento di crisi economica globale e di tramonto della sussidiarietà statale, hanno il problema di reperire le risorse necessarie a portare avanti la propria attività di "interesse generale".

Per questo, alle associazioni che rivolgono la propria attività nei confronti dei soci non resta che riflettere in maniera approfondita sul presente e sul futuro e di valutare se la forma giuridica scelta sia poi nei fatti quella che effettivamente continua ancora a rappresentarle al meglio.

Il tema è che **il vincolo associativo sia e diventi un fine e non rimanga**, come spesso accade ora, **solo un mezzo per arrivare all'obiettivo della partecipazione al corso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

GLI ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIAТИV 

Bologna Milano Verona

